



Segreteria Nazionale

00147 ROMA . Via Cristoforo Colombo, 181
Tel.: 06 51 26 765 - 06 51 40 464 FAX: 06 20 39 86 81

www.silcea.org e-mail info@silcea.org
a cura del Comitato Tecnico



LETTERA INOLTATA ALL'ABI DALLA SEGRETERIA NAZIONALE DI UNISININ DATA 28 DICEMBRE 2011

Facendo seguito alla nostra lettera del 15 Dicembre, con la quale Vi abbiamo inviato alcune riflessioni in relazione al rinnovo del CCNL, riteniamo indispensabile richiamare la Vostra attenzione sulla necessità di valutare la situazione relativamente al mutato quadro di riferimento alla luce della Long Term Refinancing Operations (LTRO) posta in essere dalla BCE.

Nei giorni scorsi il Presidente Mario Draghi ha annunciato, a seguito della riunione di dicembre del Consiglio Direttivo della BCE, una serie di misure per sostenere la liquidità e, con essa, scongiurare un possibile credit crunch, tra le quali l'erogazione di 500 MLD di euro al Sistema Bancario Continentale (oltre ad applicare regole meno stringenti per l'utilizzo del collaterale da dare in garanzia).

Abbiamo salutato con piacere la possibilità, per le nostre Aziende di credito, di finanziarsi ad un tasso estremamente competitivo che fa venir meno la pressione che gli attuali spread sul debito Sovrano esercitano sul funding delle stesse banche con le conseguenze che tutti conosciamo anche in termini di redditività.

Riteniamo che questa opportunità debba creare le condizioni per un maggior sostegno all'economia reale attraverso il finanziamento alle famiglie ed alle imprese e che, quindi, queste risorse siano destinate al sostegno di quella crescita, da tutti ritenuta, fondamentale per consentire al Paese di uscire dalla fase recessiva e ritrovare la indispensabile stabilità.

Unità Sindacale ha sempre sostenuto un modello di Banca vicino ai territori di riferimento e a supporto dell'economia reale; ha sempre sostenuto la necessità di rivalutare il ruolo dei lavoratori per affrontare l'evoluzione del Sistema - sia in riferimento alle nuove tecnologie che ai necessari adattamenti dei modelli di servizio -; ha sempre sostenuto e sostiene la richiesta di una analisi approfondita delle componenti relative alla redditività del Settore bancario italiano, in quanto, gli elementi che ne influenzano i parametri, così come da Voi rappresentati, forniscono, a nostro avviso, una lettura parziale del contesto.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che la piattaforma di rinnovo contrattuale presentata sia, anche alla luce della menzionata facilitazione della BCE al Sistema così come per altre varie motivazioni, perfettamente aderente ai temi che saranno affrontati alla ripresa del confronto dove dovranno essere riesaminati alcuni dati negativi da Voi posti in risalto, sia nel corso della recente illustrazione del Rapporto annuale del mercato del lavoro, che durante l'ultimo confronto sul CCNL.

Unità Sindacale ribadisce che si proceda a riconoscere l'apposito elemento della retribuzione per il recupero inflattivo, così come previsto dagli accordi vigenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

CONTRATTO: STOP ALLE ACCELERAZIONI. SI RIPRENDE IL 16 GENNAIO

UNISIN CHIEDE ANCHE IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

Nel pomeriggio di ieri la **Segreteria Nazionale di Unità Sindacale** si è incontrata con la delegazione ABI per la prosecuzione del negoziato sul rinnovo del Contratto Nazionale.

La parte datoriale, in apertura, ha consegnato un documento che ripropone, in sintesi, la visione dell'attuale scenario economico illustrata nella presentazione del Rapporto Abi 2011 sul mercato del lavoro nell'industria finanziaria del 13 u.s. e già oggetto di nostre valutazioni critiche espresse in un apposito comunicato del 15 u.s..

ABI, con questo testo, rilancia la sua visione emergenziale del rinnovo contrattuale, tendente ad eludere le richieste di parte sindacale ritenute sostanzialmente superate dall'aggravarsi della crisi economica in atto in Europa e nel nostro Paese.

A fronte di scarsissime disponibilità di carattere economico, nemmeno sufficienti a coprire il tasso d'inflazione, ABI propone tutta una serie di flessibilità sia economiche che normative capaci di destrutturare, sostanzialmente, l'impianto contrattuale. In primis, oltre alla citata posizione di chiusura sugli aumenti contrattuali, la controparte introduce richieste pesanti sul salario d'ingresso, sull'area contrattuale, sugli inquadramenti e sull'orario di lavoro.

Unità Sindacale ha ribadito le proprie posizioni, anche di non condivisione delle scenario economico proposto, e riconfermato la piena validità e la grande attualità della propria Piattaforma rivendicativa con le lavoratrici ed i lavoratori al centro di un progetto di rilancio dell'intero settore.

Una visione molto diversa, alternativa, che, nel condividere obiettivi di maggiore produttività, punta sul ruolo delle banche nel territorio attraverso l'apporto determinante di un personale qualificato che certamente non può continuare ad essere considerato un mero oggetto di costo e di tagli indiscriminati sia sotto il profilo economico che normativo.

Per maggiore chiarezza e trasparenza, la Segreteria Nazionale, in chiusura dell'incontro, ha consegnato ad ABI una lettera (*omissis*) dove viene codificata la posizione dell'Organizzazione e si chiede il pagamento dell' "indennità di vacanza contrattuale" così come prevista dagli accordi vigenti.

Quale elemento di positività, dobbiamo registrare l'accoglimento delle nostre richieste verso una maggiore riflessione e cautela rispetto a spinte incomprensibili tendenti a dare forti accelerazioni al negoziato.

Le prossime riunioni sono previste per il 16, 17 e 20 gennaio 2012.

Roma, 16 dicembre 2011

LA SEGRETERIA NAZIONALE



14/12/2011

CRISI, LA FAMIGLIA ITALIANA SI SCOPRE MENO RICCA

Bankitalia: "Dal 2007 calo del 3,2%"

In tre anni la somma della ricchezza prodotta dalle attività reali e finanziarie è scesa complessivamente a 8.640 miliardi di euro. Ma la famiglia italiana resta quella con meno debiti

all'interno del G7

Dalla fine del 2007 alla fine del 2010 la ricchezza netta delle famiglie italiane è diminuita del 3,2%. E' quanto emerge dal supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia che ha calcolato che in tre anni la somma della ricchezza prodotta dalle attività reali e finanziarie delle famiglie italiane è scesa complessivamente a 8.640 miliardi di euro. Solo fra 2009 e 2010 il calo è stato dell'1,5%. Guardano agli ultimi 12 mesi Bankitalia segnala, inoltre, che "tra la fine del 2009 e la fine del 2010 la ricchezza netta per famiglia è diminuita dello 0,3% a prezzi correnti e dell'1,8 a prezzi costanti". A prezzi costanti, la ricchezza netta per famiglia nel 2010 è "comparabile con i livelli che si registravano negli anni iniziali del decennio scorso".

Alla fine del 2010, la ricchezza lorda era pari a circa 9.525 miliardi di euro, corrispondenti a poco meno di 400mila euro in media per famiglia. Le attività reali rappresentavano il 62,2% della ricchezza lorda e le attività finanziarie il 37,8 per cento. Sempre a fine 2010 le passività finanziarie, pari a 887 miliardi di euro, rappresentavano il 9,3% delle attività complessive. Alla fine del 2010, circa la metà della ricchezza della famiglie era detenuta in abitazioni (circa 4.950 miliardi di euro).

"In termini nominali la ricchezza abitativa è aumentata dell'1% rispetto alla fine del 2009 (-0,5 per cento in termini reali). L'aumento delle attività reali (1,1%) è stato compensato da una diminuzione delle attività finanziarie (0,8%) e da un aumento delle passività (4,2%).

Le famiglie italiane le più ricche nel G7

Nel confronto internazionale le famiglie italiane mostrano, tuttavia, un elevato livello di ricchezza, pari, nel 2009, "a 8,3 volte il reddito disponibile, contro l'8 del Regno Unito, il 7,5 della Francia, il 7 del Giappone, il 5,5 del Canada e il 4,9 degli Stati Uniti". Continua a restare basso anche il livello di indebitamento: l'ammontare dei debiti è pari all'82% del reddito disponibile (in Francia e in Germania è di circa il 100%, negli Stati Uniti e in Giappone è del 130%, nel Regno Unito del 170%).

La ricchezza italiana è distribuita in modo molto concentrato: secondo il supplemento al Bollettino economico molte famiglie detengono livelli modesti o nulli di ricchezza mentre poche famiglie dispongono di una ricchezza elevata. A fine 2008, la metà più povera delle famiglie deteneva il 10% della ricchezza totale mentre il 10% più ricco deteneva quasi il 45% della ricchezza complessiva.

Indebitati per la casa

Pr quanto riguarda, invece il versante delle passività, a fine 2010 le passività finanziarie erano costituite "per circa il 41% da mutui per l'acquisto dell'abitazione mentre la quota di indebitamento per esigenze di consumo ammontava a circa il 13,6 per cento". Negli ultimi due anni, secondo Bankitalia, è "fortemente rallentata la dinamica del valore dei mutui per l'acquisto dell'abitazione: l'incremento si è stabilizzato sul 2% annuo contro un valore di circa il 16% annuo del periodo 1995-2009". Ancora più forte la decelerazione accusata dal credito al consumo, passato dal 20,5% in media nel periodo 1995-2009 al 4,8% fra il 2009 e il 2010.

Meno Bot e azioni

La crisi fa fuggire da Bot e azioni spingendo alla liquidità. Secondo i dati Bankitalia, nel 2010 la quota di ricchezza detenuta in titoli pubblici italiani e in azioni e partecipazioni si è ridotta di quasi l'1% sul 2009, quella in depositi e risparmio postale è invece salita dello 0,2 e dello 0,4%.



GIURISPRUDENZA

sentenze di cassazione tratte da



Cassazione: licenziamento per superamento del periodo di comporta, tempestività del recesso

"Ferma restando la facoltà dell'imprenditore di intimare il licenziamento non appena il lavoratore abbia esaurito il periodo di comporta per malattia e quindi, anche prima del suo rientro in servizio, nondimeno il datore di lavoro ha altresì facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell' assetto organizzativo

dell'azienda; per l'effetto, solo a partire dal rientro in servizio del lavoratore l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente". Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di

Cassazione con la sentenza n. 24899 del 25 novembre 2011, nella cui parte motivata i giudici di legittimità precisano che l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va temperato con un ragionevole *spatium* deliberandi da riconoscersi al datore di lavoro affinché possa valutare convenientemente la compatibilità di una rinnovata presenza del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali; la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve operare di volta in volta, con riferimento all'intero contesto delle circostanze potenzialmente significative, se del caso valutando detta tempestività in relazione non al momento in cui spira il termine interno del comportamento, bensì a quello di rientro in servizio del lavoratore. Fino a quando il lavoratore non sia rientrato in servizio - si legge

Cassazione: promotore fa sparire soldi ricevuti dal cliente? Banca risponde in solido

In tema di intermediazione finanziaria, con sentenza n. 24004, depositata il 16 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il promotore finanziario fa sparire i soldi ricevuti dal cliente, la banca ne risponde in solido e per intero. La Corte ha spiegato che, il risarcimento del danno non può essere ridotto anche se il versamento del danaro è avvenuto con modalità vietate dalla Consob. Secondo la ricostruzione della vicenda, un cliente, esponeva di aver firmato alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato ad un promotore finanziario del gruppo bancario M spa, circa 300 milioni di lire. Successivamente il cliente scopriva che dalla società che il denaro non le era mai pervenuto e che riteneva quindi di non dovergli nulla. Conveniva pertanto in giudizio la Banca ed l'intermediatore finanziario chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma su indicata oltre interessi e rivalutazione. In esito al giudizio in cui si costituiva la sola società, il Tribunale di Avellino accoglieva integralmente la domanda attrice. L'istituto bancario proponeva quindi appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il promotore finanziario, la Corte di appello di Napoli con sentenza in parziale riforma della sentenza, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi, condannava l'intermediatore a tenere indenne la Banca rispetto agli importi da versare. Su ricorso per cassazione proposto dal cliente, la Corte ha sottolineato il principio di diritto secondo il quale "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con

nella decisione della Suprema Corte - la pura e semplice inerzia dell'imprenditore è ancora un contegno neutro, di per sé non significativo della volontà di rinunciare alla facoltà di recesso e, quindi, inidoneo a determinare l'altrui incolpevole affidamento. Nel caso di specie, il licenziamento è stato intimato in un arco di tempo (19 giorni dopo il rientro in servizio del lavoratore) compatibile non solo con le dimensioni aziendali (secondo quanto accertato in sede di merito con motivazione immune da censure), ma anche con uno *spatium* deliberandi inteso alla concreta verifica di una possibile conservazione del rapporto dopo che il lavoratore era tornato al lavoro. Viene quindi rigettato il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore licenziato che affermavano che il licenziamento dovesse considerarsi tardivo.

Consulta sentenza n.24899/20

modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Secondo gli Ermellini infatti, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore finanziario per tutelare espressamente gli interessi del risparmiatore. La previsione eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente non può assolutamente mutare la funzione delle regole appena citate trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolve in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto illecito. La terza sezione civile ha, da ultimo, precisato che va fatta salva l'ipotesi, che non attiene al caso di specie, in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti.

Consulta sentenza n. 24004/2011